



UNIVERSITÀ DI NAPOLI
L'ORIENTALE

Regolamento per l'affidamento a studenti di forme di collaborazione a tempo parziale

Indice

Articolo 1 – Oggetto e finalità	2
Articolo 2 – Finanziamento.....	2
Articolo 3 – Descrizione della collaborazione	2
Articolo 4 – Configurazione della collaborazione	3
Articolo 5 – Bando di selezione	3
Articolo 6 – Requisiti di ammissione alla selezione	3
Articolo 7 – Casi di esclusione e/o incompatibilità	4
Articolo 8 – Presentazione delle domande	5
Articolo 9 – Criteri di selezione e formulazione delle graduatorie di merito	5
Articolo 10 – Richieste, assegnazioni e modalità di svolgimento delle collaborazioni	7
Articolo 11 – Diritti e doveri degli studenti collaboratori	7
Articolo 12 – Compiti del Responsabile della struttura assegnataria	8
Articolo 13 – Compenso	8
Articolo 14 – Decadenza	9
Articolo 15 – Accertamenti	9
Articolo 16 – Trattamento dei dati personali	10
Articolo 17 – Disposizioni transitorie e finali	10

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. L'Università di Napoli L'Orientale, in esecuzione dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, con il presente Regolamento disciplina, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti, le forme di collaborazione delle studentesse e degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo.
2. Dalle forme di collaborazione sono escluse quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2 – Finanziamento

1. L'assegnazione delle collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ateneo, con esclusione di qualsiasi onere a carico dello Stato.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, apposito finanziamento da destinare allo svolgimento delle collaborazioni delle studentesse e degli studenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione determina, altresì, l'ammontare del corrispettivo orario per le collaborazioni in parola. Tale corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito sulle persone fisiche.

Art. 3 – Descrizione della collaborazione

1. La collaborazione, a tempo parziale, consiste nello svolgimento presso le strutture dell'Ateneo delle attività indicativamente individuate nelle seguenti tipologie:
 - a) supporto alle attività del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
 - b) supporto ai servizi e attività per le studentesse e gli studenti, informazioni generali per l'orientamento alle studentesse e agli studenti quali ad esempio: assistenza matricole, consigli utili per lo studio, assistenza e informazioni nello specifico corso di studio, assistenza nella consultazione della Guida dello Studente e degli opuscoli, distribuzione di tali materiali e modulistica;
 - c) assistenza per le informazioni preliminari alle studentesse e agli studenti dell'Ateneo candidate/i alle borse di studio all'estero e alle vincitrici e ai vincitori di tali borse;
 - d) accoglienza di studentesse e studenti straniera/i;
 - e) assistenza e supporto all'attività amministrativa, di segreteria ed alle altre attività di servizio svolte dalle varie strutture dell'Ateneo;
 - f) sostegno a studentesse e studenti con disabilità;

- g) supporto a manifestazioni culturali, scientifiche e museali;
 - h) raccolta, classificazioni e conservazione di materiale di archivio;
 - i) raccolta, memorizzazione ed elaborazione dati che non comportino riservatezza o assunzione di responsabilità amministrativa;
 - l) partecipazione ad iniziative, sia italiane che estere, di divulgazione ed orientamento per le studentesse e gli studenti (es. Salone dello studente);
 - m) collaborazione per la predisposizione di attività didattiche pratico-applicative.
2. Il numero di rapporti di collaborazione a tempo parziale viene indicato nel bando di riferimento.

Art. 4 – Configurazione della collaborazione

1. L'attività di collaborazione non comporta l'integrazione delle studentesse e degli studenti nell'organizzazione del lavoro e nei servizi amministrativi e didattici dell'Ateneo.
2. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
3. La collaborazione non dà luogo al riconoscimento di Crediti Formativi Universitari.

Art. 5 – Bando di selezione

1. Le collaborazioni a tempo parziale sono attribuite alle studentesse e agli studenti attraverso procedure di selezione sulla base di graduatorie di merito suddivise per ciascun Corso di Studi.
2. I posti disponibili sono ripartiti tra le studentesse e gli studenti iscritte/i all'Ateneo per l'anno di riferimento entro il 31 marzo, secondo la percentuale di afferenza delle matricole ai singoli Corsi di Studio attivati presso ciascun Dipartimento.
3. Di norma, entro il mese di aprile di ciascun anno, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, il Rettore emana con proprio decreto il bando di selezione per l'affidamento delle collaborazioni. Nel bando vengono definiti i termini e le modalità di presentazione della domanda. Il bando è affisso all'Albo di Ateneo e pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 6 – Requisiti di ammissione alla selezione

1. Possono partecipare alla selezione esclusivamente le studentesse e gli studenti in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:
 - 1) Regolarmente iscritte/i ad un corso di laurea



- a) triennale dell'Ateneo dal secondo anno in poi e che non risultino fuoricorso per più di una volta;
- b) magistrale dell'Ateneo dal primo anno in poi e che non risultino fuoricorso per più di una volta;
- 2) aver superato il numero di esami entro la data di sbarramento indicata nel bando di selezione:

- Per Corsi di Laurea Triennali

iscritte/i al II anno	almeno n. 2 esami
iscritte/i al III anno	almeno n. 4 esami
iscritte/i al I anno fuoricorso	almeno n. 7 esami

- Per Corsi di Laurea Magistrali

iscritte/i al I anno	anche senza alcun esame, purché in possesso di titoli di valutazione da allegare alla domanda
iscritte/i al II anno	almeno n. 2 esami
iscritte/i al I anno fuoricorso	almeno n. 4 esami

2. Le studentesse e gli studenti che hanno già usufruito di una collaborazione svolta durante la Laurea Triennale, possono partecipare, a pieno titolo, alla selezione durante la regolare iscrizione alla Laurea Magistrale.

Art. 7 – Casi di esclusione e/o incompatibilità

1. Sono escluse/i dalla selezione le studentesse e gli studenti:

- a) iscritti ad altri Atenei;
- b) iscritti al I anno dei Corsi di Laurea di durata triennale;
- c) iscritti a partire dal II anno fuoricorso;
- d) già beneficiari di una collaborazione a tempo parziale nel medesimo Corso di Laurea per il quale si concorre (triennale e/o magistrale);
- e) che ricoprano incarichi di Organi di Governo per i quali è prevista una indennità;

2. È incompatibile con la collaborazione:

- a) instaurare, contemporaneamente, con terzi rapporti di lavoro subordinato o altri rapporti di lavoro autonomo;
- b) cumulare, nello stesso anno accademico, assegni di tutorato attribuiti ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'attivazione dei servizi di tutorato.

Art. 8 – Presentazione delle domande

1. Le studentesse e gli studenti in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, possono redigere apposita domanda di partecipazione alla selezione **esclusivamente** sull'apposito modulo elettronico disponibile on-line sulla procedura software dedicata (<https://part-time.unior.it>), entro i termini stabiliti nel bando di selezione e mediante accesso al sito utilizzando le credenziali di autenticazione (username e password) fornite dall'Ufficio carriera studenti e diritto allo studio all'atto dell'immatricolazione.
2. La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere formulata secondo modalità, criteri e termini sanciti dal bando di riferimento e dovrà essere salvata e **confermata**. La ricevuta stampata a conclusione della procedura di registrazione della domanda farà fede dell'avvenuta presentazione.

Art. 9 – Criteri di selezione e formulazione delle graduatorie di merito

1. La selezione degli studenti si baserà sul merito negli studi, e a parità di curriculum formativo, si darà precedenza agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate. In caso di ulteriore parità, verrà data precedenza allo studente iscritto da maggior tempo.
2. Le graduatorie di merito, distinte per ciascun Corso di Laurea, saranno articolate in modo decrescente secondo il punteggio totale derivante dai seguenti criteri da possedere entro la data del 31 marzo dell'anno di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento:

1) media esami non inferiore a 27	punti 4
2) per ogni punto intero di media superiore a 27	punti 4
3) per l'appartenenza alla graduatoria degli idonei non beneficiari di borsa di studio ADISURC	punti 3
4) per ogni esame sostenuto in mobilità internazionale (Erasmus, mobilità internazionale extra-UE) e convalidato dall'Ateneo di appartenenza (debitamente documentato)	punti 1
5) per superamento di corso di informatica comprovato da attestato	punti 2
6) per attività giornalistica comprovata da attestato	punti 2
7) per corsi di formazione superati, ivi compresi laboratori presso l'Ateneo, debitamente documentati ed attestati su carta intestata con l'indicazione del nome e firma del docente	punti 2
8) per seminari di studi e partecipazione a conferenze debitamente documentate da attestato su carta intestata con l'indicazione del nome e firma della figura Responsabile	punti 2
9) per gli studenti delle Lauree Triennali: a) iscritte/i al II anno	Punti 3 per ogni esame sostenuto oltre il secondo



b) iscritte/i al III anno	Punti 2 per ogni esame sostenuto oltre il quarto
c) iscritte/i al I anno fuoricorso	Punti 2 per ogni esame sostenuto oltre il settimo
10) per gli studenti delle Lauree Magistrali:	
a) iscritte/i al I anno	Punti 3 per ogni esame sostenuto
b) iscritte/i al II anno	Punti 2 per ogni esame sostenuto oltre il secondo
c) iscritte/i al I anno fuoricorso	Punti 2 per ogni esame sostenuto oltre il quarto

3. Le condizioni economiche sono determinate sulla base della situazione economica indicata nell'attestazione ISEEU presentata dallo studente all'atto dell'iscrizione all'Ateneo per l'anno accademico di riferimento.

4. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web dell'Ateneo e all'interno della procedura software dedicata (<https://part-time.unior.it>).

5. Entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie potranno essere presentate richieste di chiarimenti oppure ricorsi contro errori e/o omissioni indirizzati al Rettore, da inviare all'Ufficio competente attraverso un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica collaborazionistud@unior.it

6. Le graduatorie definitive verranno approvate dal Rettore con proprio decreto e saranno rese pubbliche mediante affissione all'Albo di Ateneo e saranno altresì pubblicate sul sito web dell'Ateneo e sulla procedura software dedicata (<https://part-time.unior.it>).

7. Non saranno date comunicazioni personali agli interessati.

8. Qualora si verificano rinunce alle attività di collaborazione a seguito della notifica di assegnazione alla struttura richiedente la prestazione, la rinuncia dovrà essere perfezionata per iscritto al Responsabile dell'Ufficio competente tramite e-mail: collaborazionistud@unior.it. L'Ufficio competente provvederà allo scorrimento della relativa graduatoria definitiva di merito.

9. Qualora si verificano rinunce alle attività di collaborazione, in corso di svolgimento, la rinuncia dovrà essere perfezionata tramite e-mail da inviare sia al Responsabile della struttura a cui si è assegnati che al Responsabile dell'Ufficio competente tramite e-mail da inviare al seguente indirizzo: collaborazionistud@unior.it. L'Ufficio competente provvederà allo scorrimento della relativa graduatoria definitiva di merito.

10. Nel caso in cui, nella graduatoria definitiva di uno o più Corsi di Laurea, residuino dei posti o delle ore disponibili rispetto al numero dei posti previsti originariamente dal bando di selezione, tali posti possono essere coperti tramite scorrimento della graduatoria ove vi siano degli studenti

idonee/i anche di afferenza ad altri Corsi di Laurea, tenendo conto delle condizioni di selezione previste dal presente articolo.

Art. 10 – Richieste, assegnazioni e modalità di svolgimento delle collaborazioni

1. Gli Uffici/Servizi/Strutture interessate ad avvalersi di collaborazioni studentesche a tempo parziale dovranno presentare all'Ufficio competente richiesta di collaborazione esclusivamente sull'apposito modulo elettronico, collegandosi alla procedura software dedicata utilizzando le credenziali di autenticazione (username e password) fornite dall'Ateneo.
2. Il conferimento dell'attività di collaborazione allo studente avverrà, unicamente, in forma telematica all'indirizzo e-mail istituzionale assegnato allo studente all'atto dell'immatricolazione. Nell'espletamento della collaborazione saranno privilegiati, nei limiti del consentito, gli studenti in attesa di discutere la tesi di laurea, o che presentino motivate argomentazioni che consentano una priorità di espletamento. Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto alla e-mail collaborazionistud@unior.it.
3. La prestazione richiesta allo studente per la collaborazione non può superare le 150 ore.
4. L'attività di collaborazione sarà resa secondo i termini e le modalità, più dettagliatamente indicate nel bando di riferimento, concordate tra studente e Responsabile della struttura di assegnazione, ferma restando la disposizione di cui al comma 3 del presente articolo.
5. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per le garanzie previste dalle polizze stipulate.

Art. 11 – Diritti e doveri degli studenti collaboratori

1. La studentessa e lo studente ammessa/o a prestare l'attività di collaborazione part-time, ha diritto:
 - a) a svolgere l'attività di collaborazione presso la struttura alla quale è stata/o assegnata/o;
 - b) alla liquidazione del compenso in funzione delle ore svolte.
2. Lo studente chiamato a prestare l'attività di collaborazione è tenuto a:
 - a) concordare con la figura Responsabile della struttura di assegnazione i modi e i tempi di svolgimento della collaborazione che deve essere compatibile con le esigenze funzionali della struttura;
 - b) attenersi alle modalità di svolgimento della collaborazione concordate nonché alle direttive della figura Responsabile della struttura cui compete il coordinamento dell'attività di collaborazione;
 - c) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Ateneo, preservandone la funzionalità;

- d) concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnata/o;
- e) comunicare, tempestivamente, la propria assenza dalla struttura nella quale svolge l'attività di collaborazione, dandone adeguata giustificazione alla figura Responsabile della struttura stessa;
- f) rispettare la riservatezza sulle informazioni e notizie apprese, anche casualmente, nello svolgimento delle attività di collaborazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) provvedere a notificare, entro 10 giorni dalla presa di servizio, nella propria pagina personale, il codice IBAN bancario di una carta di credito prepagata o di un conto corrente a lui intestato e ad inviare copia della tessera sanitaria fronte retro all'indirizzo e-mail collaborazionistud@unior.it per la relativa liquidazione.

Art. 12 – Compiti del Responsabile della Struttura assegnataria

- 1.** Il Responsabile della Struttura assegnataria della collaborazione è tenuto a:
- a) individuare, nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, le attività per le quali studente è chiamato a collaborare;
 - b) concordare con lo studente i modi e i tempi della collaborazione, che devono essere compatibili con le esigenze della struttura;
 - c) assicurare che la collaborazione sia espletata entro il termine definito e comunicato al momento dell'assegnazione;
 - d) coordinare l'attività prestata dallo studente affinché sia svolta in termini di efficacia ed efficienza;
 - e) accertare e comunicare per iscritto all'Ufficio competente l'eventuale violazione da parte dello studente, dei doveri di cui all'articolo 11 comma 2 del presente Regolamento;
 - f) trasmettere, tempestivamente, all'Ufficio competente l'eventuale rinuncia da parte dello studente del prosieguo della collaborazione;
 - g) inoltrare, all'Ufficio competente, tramite il programma operativo, alla conclusione della collaborazione, la valutazione sull'attività svolta dallo studente sull'efficacia ed efficienza dei servizi adempiuti, con l'indicazione delle ore prestate.

Art. 13 – Compenso

- 1.** Il corrispettivo dell'attività di collaborazione, calcolato su costo/ora, determinato dal Consiglio di Amministrazione, sarà liquidato allo studente al termine della prestazione dietro presentazione, da parte del Responsabile della struttura presso la quale ha svolto l'attività, della valutazione di cui all'articolo 12 lett. g) del presente Regolamento.

2. L'Ateneo corrisponderà allo studente il suddetto compenso, previa verifica delle prestazioni rese, mediante accredito su di un conto o carta di credito provvisti di codice IBAN di cui all'articolo 11 lett. g) del presente Regolamento. Nel caso di rinunce all'attività di collaborazione sopravvenute in corso di svolgimento, il compenso sarà proporzionale alle ore svolte.

3. Il compenso sarà erogato, di norma, entro 60 giorni dalla comunicazione del termine del rapporto di collaborazione da parte del Responsabile della Struttura. Il Responsabile dell'Ufficio che cura la procedura del bando provvede a trasmettere, per ragioni contabili, all'Ufficio economato, tesoreria ed elaborazioni contabili, apposito prospetto di liquidazione, alla fine del mese di riferimento della conclusione dell'attività svolta.

Art. 14 – Decadenza

1. Lo studente decade dal diritto allo svolgimento della collaborazione o alla permanenza in graduatoria nei seguenti casi:

- a) mancata presa di servizio entro 5 (cinque) giorni dalla notifica dell'e-mail;
- b) assenza ingiustificata di 5 (cinque) giorni dal servizio di collaborazione senza motivata comunicazione;
- c) conseguimento della laurea;
- d) trasferimento ad altro corso di laurea (cambio matricola);
- e) cessazione, a qualsiasi titolo, della carriera universitaria;
- f) trasferimento ad altra Università;
- g) qualsiasi causa che renda lo studente non idoneo al proseguimento della collaborazione.

2. Nel caso in cui la decadenza intervenga durante lo svolgimento dell'attività di collaborazione, allo studente compete un compenso pari alle ore effettivamente rese.

Art. 15 – Accertamenti

1. L'Ateneo può esercitare in qualunque momento il controllo sulle dichiarazioni rese dallo studente in ordine al possesso dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla selezione e dell'attribuzione del relativo punteggio, sia attraverso il controllo incrociato con quanto dichiarato dallo studente in sede di autocertificazione sia avvalendosi di ulteriori strumenti previsti dalla normativa vigente.



Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dalle persone partecipanti al bando saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo n.101 del 10 agosto 2018 e successive modificazioni ed integrazioni in forma cartacea ed attraverso procedura informatica esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione e di assegnazione delle collaborazioni.

Art. 17 – Disposizioni transitorie e finali

- 1.** Per tutte le attività di collaborazione attivate a seguito di bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, restano valide, fino al loro completamento, le precedenti disposizioni.
- 2.** Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge, statutarie e i Regolamenti generali dell'Ateneo.
- 3.** Il presente Regolamento verrà affisso all'Albo di Ateneo e pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione stessa.